



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO**ISTITUTO COMPRENSIVO**
"TORRIMPIETRA"

VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM)
Tel. e fax 0665210726 PEO rmic8dk002@istruzione.it PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it
Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10

Torrimpietra 09/09/2021

CIRCOLARE N. 17

ISTITUTO COMPRENSIVO - "TORRIMPIETRA"-FIUMICINO Prot. 0005392 del 09/09/2021 (Uscita)
--

Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Al personale docente
SEDI

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

Visto il CCNL 2006/2009-Comparto Scuola; e tenuto conto che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono **si richiama l'attenzione sugli obblighi di vigilanza del personale docente e del personale scolastico tutto** ai sensi dell'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula
- uscita dall'edificio;
- 3) Riguardo ai collaboratori scolastici;
- 4) Durante i cambi di turno tra i docenti;
- 5) Durante l'intervallo -ricreazione;
- 6) Durante il tragitto aula/palestra/ laboratori;
- 7) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 8) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 9) Durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
- 10) Entrate posticipate;
- 11) Uscite anticipate;
- 12) Utilizzazione dei laboratori e delle attrezzature.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti rientra, con particolare rilevanza, quello relativo alla vigilanza sugli alunni. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 C.C. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni stessi sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani e/o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati o invitati.

Durante l'ingresso, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si sottolinea, inoltre, che è fatto divieto di entrare e\o uscire dalle Porte di Emergenza.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le diverse classi.

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I Collaboratori scolastici sono responsabili della custodia dei prodotti e degli strumenti per le pulizie che vanno conservati in appositi armadietti chiusi a chiave all'interno di appositi locali chiusi a chiave.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di plesso. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.

Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I

docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi e/o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del Collaboratore scolastico, se presente.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione dura non più di dieci minuti per la scuola secondaria di primo grado, e non più di trenta minuti per la scuola primaria, e sarà effettuata, secondo le modalità concordate tra docenti e alunni della classe (in classe, negli spazi comuni, all'interno del cortile), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza sarà garantita dal docente dell'ora precedente fino al termine della ricreazione, al termine della quale il cambio di aula dovrà avvenire nel modo più celere possibile. Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade sui due docenti che si avvicendano, che dovranno puntualmente darsi il cambio, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in assenza di uno dei due. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al Collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo classe. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai Collaboratori scolastici sia per evitare la scomparsa di oggetti sia per prevenire eventuali possibili atti di vandalismo.

Durante la ricreazione, i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno gli alunni anche sul corretto utilizzo dei servizi igienici (tempo di permanenza, comportamento corretto, etc.), rimanendo sulla soglia.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti. Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, etc): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire eventuali possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

È dovere di tutti i docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo- classe. Il cancello/portone, sarà sorvegliato dal personale non docente.

Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e attendere seduti il docente dell'ora successiva, che dovrà raggiungere l'aula celermente. I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno gli alunni in questa fase di transizione dei docenti. Le lezioni devono riprendere tempestivamente.

Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro elettronico.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno i medesimi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità sia degli alunni sia del personale.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

In particolare nel plesso di Granaretto, dove la palestra è collocata al di fuori dell'edificio principale, è disposta la presenza di un collaboratore scolastico. Il D.S.G.A. individuerà in uno specifico registro, in base ai turni di servizio, i collaboratori scolastici che dovranno garantire la vigilanza presso la palestra e le relative pertinenze.

Si ricorda che in assenza del Collaboratore scolastico, che dovesse momentaneamente allontanarsi per motivate ragioni di servizio, il docente è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalla presente direttiva.

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti possono concedere agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei Collaboratori scolastici.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per tali necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, con almeno un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.

8) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili (soprattutto se in situazione di gravità), particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di specializzato

e/o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, dall'Assistente Specializzato e/o da un Collaboratore scolastico.

9) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate e/o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (C.M. n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato un qualificato accompagnatore - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - o un accompagnatore fino a due alunni che necessitano della presenza del docente specializzato.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

10) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale Collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente.

Quando le entrate posticipate superano il limite fissato dal Regolamento di Istituto devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro elettronico.

11) USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente scolastico o del Collaboratore delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta a evento accaduto a scuola (malore, infortunio, etc), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro elettronico, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno a un Collaboratore scolastico. Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Dirigente scolastico.

12) UTILIZZAZIONE DEI LABORATORI E DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile della corretta utilizzazione sia dei laboratori sia delle attrezzature didattiche da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a: vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed

istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo sia delle attrezzature sia dei materiali; informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre, biblioteca e/o altri spazi e/o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino le tecnologie di rete in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo online nelle diverse Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico dei nostri alunni.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Laura Vettraino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)